



coordinamento autorganizzato trasporti



Organizzazioni regionali Toscana

Firenze, 30 gennaio 2019

spett. MERCITALIA RAIL S.r.L [mercitaliarail@pec.mercitalia.it](mailto:mercitaliarail@pec.mercitalia.it)

Datore di Lavoro D.Lgs 81/2008  
Sig. Alberto Faini [Al.Faini@mercitaliarail.it](mailto:Al.Faini@mercitaliarail.it)

Resp. Impianto Operativo di Genova  
Sig. Franco Bottaro [f.bottaro@mercitaliarail.it](mailto:f.bottaro@mercitaliarail.it)

RSPP D.Lgs 81/2008  
Sig. Diego Castellano [d.castellano@mercitaliarail.it](mailto:d.castellano@mercitaliarail.it)

DRUO Sig. Rosario Izzo [r.izzo@mercitaliarail.it](mailto:r.izzo@mercitaliarail.it)

RLS  
pc ai lavoratori interessati

Oggetto: DPI, predisposizione supporti logistici e fornitura vestiario al PdM MIR Toscana

Si sono verificati recenti casi di iter disciplinari ai dipendenti in servizio in cui si contesta loro la mancanza dei DPI forniti dalla società. Vogliamo evidenziare, all'uopo, che i dispositivi di protezioni individuali, definiti nell'articolo 74 del D.lgs 81/08 come *qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo*, non possono essere oggetto di perseguimenti da parte aziendale a fini unicamente repressivi -senza cioè una effettiva cura societaria in relazione allo scopo per cui sono forniti- e non possono quindi, una volta consegnati al lavoratore, essere lasciati alla discrezione del dipendente. La conservazione dei DPI, infatti, fa parte dei doveri del datore di lavoro, mentre MIR è del tutto carente di quanto previsto e normato dal decreto legislativo 81/08, in continuità con la ex Divisione Cargo Trenitalia.

Se da una parte si muove alle contestazioni, dall'altra mancano da anni locali comprensivi di stanze adibite ad uso spogliatoio con armadietti dedicati previsti all'articolo 77 comma 4 del D.Lgs 81/08. I locali sono necessari per la conservazione dei DPI, come riportato alla lettera *g* del succitato articolo (*il datore di lavoro stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI*), e per le condizioni di igiene, al comma 4 dello stesso articolo, lettera *a* (*il datore di lavoro mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante*).

Riportiamo, in tal senso, anche alcuni stralci dell'allegato IV, *Requisiti dei luoghi di lavoro*; per la precisione il punto 1.12.1, il quale cita che *locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali*, il punto 1.12.4, *gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro*.

Per quanto concerne i servizi igienico assistenziali, essenziali assieme agli spogliatoi e tuttavia mancanti, riportiamo -sempre dall'allegato IV- i punti 1.13.1, *nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi*, il punto 1.13.3.1, *i lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro (..) di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi* e il punto 1.13.4.1, *le installazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli spogliatoi, ai bagni, alle latrine, ai dormitori ed in genere ai servizi di igiene e di benessere per i lavoratori, devono essere mantenuti in stato di scrupolosa pulizia, a cura del datore di lavoro*.

Le mancanze relative all'articolo 77 sono soggette, peraltro, a forti sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente.

Inoltre il CCNL Mobilità/Area AF del 16/12/2016 disciplina, all'art.36 comma 2, che *le aziende predisporranno idonei supporti logistici al fine di permettere ai dipendenti di indossare sia la divisa prescritta che gli oggetti di vestiario*. Tale richiamo contrattuale continua a essere disatteso da parte degli attuali dirigenti, nonostante le segnalazioni dei lavoratori.

Suona paradossale che ci si orienti esclusivamente a una politica intimidatoria senza assicurarne a monte la predisposizione della cura. Tantopiù se andiamo ad analizzare le recenti scuole di aggiornamento professionale che trattano di un "innovativo" approccio -ispirato alla direttiva UE 2016/798- tra datore di lavoro e dipendente, teso ad approfondire le cause degli inconvenienti, dello stress fisico, da affaticamento e dovuto al lavoro, creando una cultura della fiducia e dell'apprendimento reciproci in cui il personale è incoraggiato a contribuire allo sviluppo della sicurezza.

Vogliamo infine sottolineare come la società Mercitalia Rail non stia procedendo alla fornitura della divisa come previsto dall'art. 36 comma 3 del CCNL Mobilità/Area AF. La tipologia di vestiario, come già accordato, dovrebbe essere uguale a quello destinato al personale di macchina di Trenitalia (vedi file allegato), al fine di dare un'immagine omogenea di appartenenza al Gruppo FSI e, soprattutto, per ragioni qualitative, in considerazione del fatto che sono stati forniti al personale indumenti non idonei alle temperature invernali (ad esempio la giacca a vento), costringendo gli agenti ad utilizzare giacconi in dotazione dal 2011, ovvero di forniture scadute, o provvedere con proprie risorse.

Fermo restando l'obbligo dei lavoratori ad indossare i DPI si ritiene che essi debbano essere messi nelle condizioni di praticarli, con gli annessi logistici. Diversamente le pratiche disciplinari risultano meri esercizi formali di potere. Si chiede pertanto la cessazione di tali azioni, l'implementazione di tutta la catena delle forniture e la messa a norma dei luoghi di lavoro. Diversamente, per averne attuazione, dovremo procedere ad evidenziare tali osservazioni agli organi di vigilanza.

per CAT – Coordinamento regionale Toscana, Claudio Grimaldi

per CUB Trasporti – Coordinamento regionale Toscana, Maurizio Barsella